

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento generale del Consiglio regionale

PDL 118 "PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2020"

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

- nella seduta del 6 maggio 2020, la II Commissione "Affari istituzionali" ha approvato il progetto di legge n. 118 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale", ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) che recita: *"Il Presidente della Regione presenta altresì al Consiglio regionale due volte l'anno, di norma entro i mesi di marzo e ottobre, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale che può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, con esclusione di disposizioni che operano interventi di revisione organica e complessiva di materie o di settori di legislazione regionale."*;
- la II Commissione "Affari Istituzionali" ha assunto le proposte di modifica pervenute da parte della VIII Commissione "Agricoltura, montagna, foreste e parchi", che comprendevano, all'articolo 8 del PDL 118 in oggetto, disposizioni inerenti la l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

VALUTATO CHE

- la **disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d)** è viziata da incostituzionalità in quanto cristallizza nuovamente in forma di legge dei contenuti che sarebbero invece propri del calendario venatorio – uno strumento necessariamente amministrativo previsto dell'art. 18 comma 4 della L. 157/1992, suscettibile pertanto di sindacato avanti al giudice amministrativo, oltre che oggetto di potere di annullamento governativo ex art. 19 bis della stessa normativa;
- la citata disposizione apre inoltre a una facoltà permanente della Regione di modificare i contenuti ivi previsti, anche *in peius* rispetto alle disposizioni statali, senza acquisire il parere di ISPRA previsto dalla legge quadro; in tal senso, per l'illegittimità di leggi provvedimento in materia venatoria, poiché in contrasto con l'esclusivo potere statale di determinazione degli standard minimi di tutela della fauna selvatica (che si esplica anche con la fissazione e il controllo delle specie, del numero e del periodo dei capi cacciabili),

domandare alla legge regionale anziché all'atto amministrativo tali contenuti *“impedisce al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento di tali provvedimenti, adottati dalle Regioni, attribuitogli dalla norma statale. Detto potere, per costante giurisprudenza di questa Corte, è finalizzato a «garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale»* (sentenza Corte costituzionale n. 250 del 2008); tra le numerose sentenze della Consulta intervenute a censurare leggi provvedimento, si ricorda, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2019;

- la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) pare dunque in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione;

VALUTATO CHE

- la **disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e)** è viziata da incostituzionalità in quanto viola i principi generali del diritto amministrativo, snaturando i concetti chiari e cristallini di durata del provvedimento amministrativo, di rinnovo, di scadenza e decadenza, al solo scopo di eludere il disposto della legge quadro nazionale in materia, che dispone la temporaneità dell'appostamento fisso, imponendone la rimozione indefettibile alla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di rinnovo tempestivo o di subentro tempestivo;
- la disposizione regionale in oggetto intende lasciare illegittimamente le autorizzazioni anche non rinnovate o non fatte oggetto di subentro tempestivo in uno stato di quiescenza per poterle riassegnare e per non rimuovere l'appostamento fisso, contrariamente a quanto previsto dalla L. 157/1992 all'art. 5 comma 3-bis, che recita: *“l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.”*; in questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2013;
- non da ultimo, la scadenza del titolo abilitativo sotto il profilo edilizio ed eventualmente paesaggistico legittimerebbe la permanenza di un immobile abusivo, e una siffatta autorizzazione senza scadenza violerebbe i principi di legalità e tipicità dell'atto amministrativo di cui all'articolo 1 della L. 241/90, che trova fondamento nell'articolo 97 della Carta costituzionale;

- la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) pare dunque in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione a tutela dell'ecosistema, oltre che dell'articolo 9 della Costituzione in tema di tutela del paesaggio e dell'articolo 97 della Costituzione, per violazione della tipicità degli atti amministrativi;

VALUTATO INOLTRE CHE

- la **disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g)** è viziata da incostituzionalità in quanto trasforma di fatto la caccia programmata in caccia libera, legittimando il nomadismo venatorio e violando i principi della legge quadro nazionale, che diversamente impongono la programmazione della densità venatoria e l'ancoraggio del cacciatore al territorio di residenza, fatte salve puntuali eccezioni (ammissioni del cacciatore anche a un altro ambito di caccia oltre a quello della residenza) soggette a valutazione dipendente essenzialmente dallo stato della fauna selvatica e dalla densità dell'ambito;
- non esistendo in Lombardia un piano faunistico venatorio regionale, cui spetta la determinazione della densità faunistica ottimale, e non avendo gli ambiti di caccia dimensioni sub-provinciali come richiesto dalle legge nazionale e confermato dalla Corte costituzionale, il risultato della disposizione in oggetto implica un diritto all'ammissione del cacciatore ad altri ambiti, svincolare l'ammissione dai requisiti di densità e sostenibilità che sono alla base della "caccia programmata" di cui all'art. 14 della L. 157/92, per consentire lo spostamento del cacciatore da un capo all'altro del territorio regionale, anche alla luce delle dimensioni spesso provinciali degli ambiti di caccia; la disposizione regionale in oggetto risulterebbe pertanto illegittima, così come emendata, in quanto non subordinerebbe l'ammissione al vaglio decisionale degli organi dell'ambito, e addirittura legalizzando una rimessione in termini caso per caso del dirigente (regionale o provinciale?) e non dell'organo di gestione dell'ambito o del comprensorio, né al rispetto inderogabile della densità venatoria massima, rivelandosi quindi incostituzionale;
- la Corte costituzionale ha sempre censurato disposizioni di legge regionali che consentivano «l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti», in dispregio dell'esigenza di garantire «quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia» (sentenze 4/ 2000 e 303/2013);
- la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g) si rivela dunque incostituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione per la riduzione che opera degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente;

VALUTATO INOLTRE CHE

- la **disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l)** modifica il testo dell'articolo che era stato raggiunto in seguito a molteplici procedure di infrazione europea e più pronunce della Corte costituzionale in tema di caccia in deroga e di leggi provvedimento, per cui l'unico testo legittimo è stato ritenuto quello che richiama la legge nazionale e rimanda al calendario venatorio la decisione – nel rispetto delle norme statali e del parere di ISPRA – di specie, capi, tempi e modi di caccia;
- la norma in oggetto, infatti, introduce direttamente nel testo di legge la disciplina dei tempi di caccia, impedendo al Governo di intervenire con i poteri di annullamento dei provvedimenti amministrativi regionali in materia quando illegittimi, oltre che – quanto agli ungulati – consente una caccia di selezione al di fuori del binario normativo dei piani di prelievo validati da ISPRA;
- sul punto la Consulta si è espressa più volte in modo chiarissimo: *“la questione si risolve decidendo se l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui prevede che sia approvato dalla Regione «il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria», intenda con ciò prescrivere la forma di atto amministrativo, come suggerisce l'espressione letterale cui il legislatore statale ha voluto ricorrere”*: la risposta è risultata affermativa; in via generale, si è già osservato che il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consona alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari *«a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti»* (sentenza n. 143 del 1989); viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità;
- si ritiene opportuno precisare anche che non è solo lo speciale regime derogatorio, ma l'intero corpo provvedimentale su cui esso opera, quanto al calendario venatorio, che non tollera di venire irrigidito nella forma della legge, tenuto anche conto che tra regole ordinarie e deroghe eccezionali deve in linea di massima sussistere un'identità formale, che permetta alle seconde di agire sulle prime, fermo il potere di annullamento preservato in capo allo Stato; appare quindi evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento; la Corte costituzionale

di è inoltre espressa con successiva sentenza n. 139 del 2017 ben ribadendo i confini della caccia di selezione nel senso indicato: provvedimento amministrativo e previo parere di ISPRA, che la disposizione del PDL 118 aggira:

- la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l) è dunque incostituzionale per contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, per riduzione degli standard di tutela uniforme della fauna selvatica e per indebita compressione del potere di attivazione statale, nonché per violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, sottraendo indebitamente ai portatori di interesse, e segnatamente a privati e associazioni ecologiste il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri scopi statutarî e per la difesa dell'ecosistema e dalla fauna a cui hanno diritto;

VALUTATO ALTRESI' CHE

- la **disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m)** è in contrasto con la normativa statale che non consente né la caccia in ore notturne – per gli ungulati al massimo un'ora dopo il tramonto (art. 19 comma 7 della L. 157/1992) – né la caccia con l'uso di visore (art. 13 comma 5 della L. 157/92), divieto questo proprio a tutte le tipologie di caccia; inoltre il residuo potere regionale di regolare diversamente la caccia agli ungulati dovrebbe esercitarsi nei calendari venatori, con atto amministrativo previo parere di ISPRA;
- la presente disposizione mira invece a legalizzare un reato – cfr Cass Pen , Sez. III n. 48459 del 9 dicembre 2015, per cui “ Si devono ritenere vietati non solo i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificatamente ammessi, ma anche tutti quegli strumenti accessori che il detentore abbia aggiunto all'arma per renderla funzionalmente più idonea all'attività di caccia (in considerazione di ciò, la Corte ha rilevato che il giudice di merito, ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992, atteso che gli stessi sono stati trovati in possesso di una carabina sulla quale era stato montato stabilmente un visore notturno diretto all'individuazione degli animali al buio)”, seguita da Cass. Pen., Sez. III n. 34782 del 17 luglio 2017;
- in tal senso, si ritiene opportuno confrontare le sentenze della Corte costituzionale n. 40 del 2020 sui periodi e tempi, e n. 174 del 2017 sui mezzi ausili di caccia: in entrambi i casi è chiarito che la disciplina statale in materia è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale, poiché i precipi livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono derogabili in *perus* nell'esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia (*ex plurimis*, sentenza n. 7 del 2019);

- la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m) è dunque in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione;

VALUTATO ALTRESI' CHE

- la **disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q)** intenderebbe impedire efficacia ed effettività dei controlli da parte della vigilanza volontaria sulle attività di caccia illegale e bracconaggio che, specie in Lombardia, vedono un vero epicentro, come ben evidenziato dal Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome il 30 marzo 2017, per porre rimedio alla procedura EU – Pilot attivata dalla Commissione europea per la grave situazione del bracconaggio in Italia in violazione della direttiva 147/2009/CE; la disposizione in oggetto parrebbe avere come unico risultato quello di impedire un'efficace attività di vigilanza, che è fatta di prevenzione ma anche di repressione del bracconaggio: il bracconiere non deve essere allertato per legge dell'arrivo della vigilanza venatoria, a pena di vanificare la possibilità di cogliere il trasgressore in flagranza di reato;
- il Piano d'azione nazionale evidenzia tra gli obblighi delle Regioni in tema di contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici quello di *“agire con interventi mirati, che favoriscano la sinergia tra i diversi corpi di vigilanza, inclusi i nuclei di guardie volontarie. Le azioni finalizzate al perseguimento di questi obiettivi al momento rappresentano la priorità assoluta a livello nazionale per contrastare i reati contro gli uccelli selvatici.”*; tali obblighi di prevenzione e controllo sono previsti anche dalla Direttiva 147/2009/CE, che per verificarne la messa in atto dispone (art. 7 u.c.) che *“gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.”*; tale disposizione dunque, allentando le possibilità di efficace controllo contro il bracconaggio, espone nuovamente la Regione e lo Stato al rischio di infrazione comunitaria.
- in secondo luogo non spetterebbe alla Regione disciplinare la vigilanza volontaria delle associazioni ambientaliste e delle associazioni venatorie, prevista dall'art. 27, comma 1, lett. b) della L. 157/92, ed espressamente normata dal TULPS (Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza) e dal relativo Regolamento attuativo, R.D. 635/1940, il cui art. 254 riserva ogni decisione sulla divisa all'Associazione da cui le guardie dipendono, che ne chiede il riconoscimento alla Prefettura: *“le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono”*. la Regione potrebbe invece unicamente disciplinare la diversa vigilanza affidata alle “guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali” previste dall'art. 27 comma 2;

- si rileverebbe pertanto l'invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di "ordine pubblico e sicurezza", di cui all'art. 117 comma 2 lett. h) della Costituzione, che è comprensiva del settore dell'ordinamento riferito all'*«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico»*; tale materia è stata da sempre intesa dalla giurisprudenza costituzionale in termini ampi, facendovi rientrare *«le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico sociale»* (sentenze Corte costituzionale n. 33 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del 2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001 e n. 218 del 1988), ed è strettamente legata a quella dell'ordinamento penale, cui è sottesa l'esigenza di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale;
- la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q) invaderebbe pertanto una competenza esclusiva dello Stato, sia in tema di tutela della fauna e dell'ecosistema, in violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, che in tema di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. h della Costituzione;

DELIBERA

in accoglimento della presente questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, presentata ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento generale del Consiglio regionale, di non procedere alla trattazione del PDL 118 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020", a meno che non venga deliberato lo stralcio ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento generale, delle disposizioni dell'articolo 8 sopra segnalate come in contrasto con la normativa statale di riferimento e lesive di legittimità costituzionale.

Milano, 18 maggio 2020

I Consiglieri regionali

Niccolò Carretta

Ehsabetta Strada

Michele Usuell



**Questione pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Generale
del Consiglio Regionale**

Al PDL 118

“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

il PDL 118 di iniziativa della Giunta “*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*” all’art. 8 (“Modifiche alla l.r. 26/1993”), disciplina apposite modifiche all’art. 40 “*Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani*” della l.r. 26/1993 riguardante “*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*”;

in particolare, le modifiche introdotte dall’art. 8 comma 1 lett. k) e lett. l) sono le seguenti:

1) dopo il comma 1 dell’art. 40 viene inserito il comma 1 bis prevedendo che “*dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica*”.

2) il comma 11 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:

“La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;

b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;

c) cinghiale: tutto l'anno”.

CONSIDERATO CHE

con riferimento alle modifiche introdotte all’art. 40 “*Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani*”, la proposta di modifica, va a ridefinire l’arco temporale entro il quale è consentita la caccia di selezione agli ungulati sul territorio regionale prevedendo che essa si svolga nei periodi sopra richiamati;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, la "caccia" rientra tra le materie di competenza residuale regionale (cfr. Corte Costituzionale n. 315/2010), in quanto non espressamente menzionata, né tra le materie di competenza esclusiva statale, né tra quelle di competenza concorrente;

sulla base del riparto di competenze previste dall'art 117 della Costituzione, si evidenzia come la disciplina della "caccia", pur essendo materia di competenza residuale regionale, intersechi anche la disciplina di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" di cui all'art 117 comma 2, lett s) che, invece, è materia di competenza esclusiva dello Stato c.d. trasversale;

secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, avvenuta per opera della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla Legge n. 157 del 1992, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria;

sulla base del disposto costituzionale ne consegue che le norme regionali in materia di caccia non possono disporre in modo difforme da quanto stabilito dalle fonti legislative statali preordinate alla "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" di cui all'art 117 comma 2, lett s) della Costituzione (in tal senso cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 16/2019) in quanto i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati dalla legge statale non sono derogabili in modo peggiorativo dalla legislazione regionale (cfr. Sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000);

proprio per tale motivo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 536/2002), ritenendo che la tutela dell'ambiente non possa ritenersi propriamente una "materia", ma si configuri più come un valore costituzionale che dà luogo ad una "materia trasversale", in virtù della quale lo Stato è legittimato a incidere sulle competenze legislative regionali di cui all'articolo 117 Cost., ha più volte affermato la potestà statale di fissare standard uniformi di protezione della fauna, con conseguente riduzione dell'ambito di competenza legislativa regionale.

RILEVATO CHE

a livello comunitario, la materia della caccia è disciplinata dalla Direttiva 2009/147/CE e la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli);

a livello statale, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*) rappresenta la legge quadro in materia di caccia. A riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato l'efficacia vincolante per le Regioni di numerose disposizioni della legge n. 157/1992;

con particolare riferimento ai periodi in cui è consentita l'attività venatoria, l'art 18 comma 1 della Legge n. 157/1992 dispone che la caccia al camoscio alpino, al cervo, al muflone e al capriolo è consentita esclusivamente tra il 1° ottobre e il 30 novembre (cfr. lett. c), mentre per il cinghiale il periodo consentito si estende dal 1° ottobre al 31 dicembre ovvero dal 1° novembre al 31 gennaio (cfr. lett. d);

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che i suddetti termini possono essere modificati dalle Regioni, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (ISPRA) e previa predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. In ogni caso, tali termini devono comunque essere compresi tra il 1° settembre ed il 31 gennaio (con possibilità di estensione fino alla prima decade di febbraio, previo parere vincolante dell'ISPRA) e non possono eccedere l'arco temporale massimo previsto per ciascuna specie dal comma 1 (e pertanto: 2 mesi per camoscio, cervo, muflone e capriolo; 3 mesi per il cinghiale).

EVIDENZIATO CHE

le stesse disposizioni si applicano anche alla caccia di selezione agli ungulati, con alcune ulteriori specificità: è infatti necessaria la previa approvazione di piani di abbattimento selettivi e vi è la possibilità di autorizzare l'attività venatoria anche a far tempo dal 1° agosto, pur sempre nel rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1;

sulla caccia di selezione agli ungulati è peraltro successivamente intervenuto il DL 203/2005 il quale all'art. 11 quaterdecies comma 5 dispone che: *“le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”*;

con riferimento alla portata di quest'ultima disposizione di prospettano due possibili interpretazioni:

1) Si può sostenere che l'art. 11 quaterdecies, comma 5 del DL 203/2005 consente alle Regioni di autorizzare il prelievo di selezione degli ungulati anche in periodi diversi rispetto a quelli stabiliti dalla Legge n. 157/1992, ma pur sempre nel rispetto degli archi temporali massimi previsti dalla stessa legge (2 o 3 mesi a seconda della specie). Ciò in quanto l'articolo richiamato si limita a prevedere una deroga espressa soltanto in riferimento ai “periodi” e agli “orari” di cui alla Legge 157/1992 e non anche agli “archi temporali”. Sulla distinzione normativa tra “periodi” e “archi temporali” si era espresso in epoca antecedente all'entrata in vigore del DL 203/2005, il Consiglio di Stato, il quale con la Sentenza n. 7491/2004 aveva riconosciuto alle Regioni la *“possibilità di modificare i termini dell'art. 18 comma 1 della legge n. 157/1992, per distribuire tra il 1 settembre e il 1 gennaio la caccia di selezione degli ungulati, nel rispetto del termine massimo di due mesi”*.

2) Secondo una diversa interpretazione, può invece sostenersi che il legislatore statale con l'art. 11 quaterdecies, comma 5 del DL 203/2005 abbia inteso conferire alle Regioni il potere di autorizzare periodi di caccia di selezione agli ungulati “ulteriori” rispetto a quelli già disciplinati dalla l. 157/1992, consentendo così a queste ultime di derogare, previo parere dell'ISPRA e sulla base di adeguati piani di prelievo, anche agli archi temporali massimi previsti dalla legge nazionale sulla caccia. In tal senso si è orientato il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4172/2013, nella quale, affrontando il diverso tema della conformità alla legge di un provvedimento amministrativo, ha affermato che la deroga prevista dal DL 203/2005 consente di prescindere dall'arco temporale massimo fissato dalla legge quadro n. 157/1992. La sentenza in esame è stata poi richiamata dall'ISPRA a pagina 105 delle Linee Guida del 2013 per la gestione degli ungulati;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



sul punto specifico non si è invece espressa la Corte Costituzionale che, investita della questione, con la Sentenza n 332/2006 ha rimesso al Giudice originariamente adito la valutazione circa l'effettiva portata derogatoria del DL 203/2005.

VISTO CHE

nella materia di cui trattasi è pertanto assente una pronuncia della Corte costituzionale sul punto e le Sentenze di altre giurisdizioni sopra richiamate sono in numero limitato e non forniscono un orientamento giurisprudenziale univoco;

non vi è dunque un consolidato orientamento della giurisprudenza in materia e pertanto non si può affermare con certezza che le Regioni alla luce dell'art. 11 quaterdecies, comma 5 del DL 203/2005 possano disporre con legge l'ampliamento dell'arco temporale massimo entro il quale è consentita la caccia agli ungulati, in deroga rispetto a quanto previsto dalla Legge 157/1992;

a tal proposito, va inoltre considerato che, nelle Regioni in cui sono stati realizzati ampliamenti di questo genere, si è intervenuti con provvedimento amministrativo e non con legge regionale;

per queste ragioni, non può quindi escludersi del tutto il rischio di impugnazione della disposizione, per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente

EVIDENZIATO CHE

un ulteriore profilo di potenziale criticità deriva dall'individuazione con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, di alcune date del calendario venatorio. La proposta di modifica, pur non intervenendo direttamente sulla Legge Regionale n. 17/2004 (recante il calendario venatorio regionale), di fatto integra il calendario venatorio, in quanto individua i periodi in cui è consentita la caccia di selezione, non potendo quindi escludersi del tutto, anche sotto tale profilo, il rischio di impugnazione della disposizione;

a tal proposito, occorre richiamare la giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenza n. 90 del 2013) che afferma: «*è incostituzionale l'approvazione del calendario venatorio con legge regionale, anziché con atto amministrativo*», essendo «*evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" [...] abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento*».

RITENUTO CHE

nel caso di specie, per i periodi di caccia, si inserisce quindi in una legge regionale un elemento tipico del calendario venatorio da adottare con atto amministrativo. In tal senso: alle regioni sarebbe attribuito il potere di modificare i limiti temporali e qualitativi fissati dalla normativa statale solo assicurando un livello di tutela più elevato, reso necessario da situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali;

dal momento che le situazioni ambientali e di popolamento delle specie possono variare di anno in anno, di conseguenza può variare annualmente il necessario grado di tutela delle specie indicate

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



nell'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992. In quest'ottica, la programmazione amministrativa, non mediante legge, risulta essere quindi la più idonea a soddisfare la disposizione statale, dal momento che l'art. 18, comma 4 della legge n. 157 del 1992, stabilisce, che le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3»;

alla luce di quanto sopra esposto, il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento indicato dall'art. 18 si concilia con l'adozione solo di un atto amministrativo e non di una legge;

con l'approvazione dell'art. 8 comma 1 lett. k) e lett. l) del PDL 118 potrebbero quindi riscontrarsi le medesime criticità rilevate dalla Corte Costituzionale nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, con riferimento in particolare allo strumento normativo adottato per disciplinare elementi tipici del calendario venatorio (una legge regionale invece di un atto amministrativo) e con riferimento ad una procedura diversa da quella stabilita a livello comunitario e nazionale, con conseguente possibile impugnativa del Governo.

**Per tutti i motivi sopra esposti
CHIEDE**

la non trattazione dell'art. 8 comma 1 lett. k) e lett. l) del PDL 118 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale in quanto sussistono possibili questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 Costituzione per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera s), della Costituzione, nonché per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e della Regione Lombardia.

Milano, 18 Maggio 2020.

I Consiglieri regionali

1° firmatario	(firmato)	Simone Verni
	(firmato)	Andrea Fiasconaro
	(firmato)	Massimo De Rosa
	(firmato)	Marco Degli Angeli
	(firmato)	Raffaele Erba
	(firmato)	Roberto Cenci
	(firmato)	Ferdinando Alberti

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



**Questione pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Generale
del Consiglio Regionale**

Al PDL 118

“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

il PDL 118 di iniziativa della Giunta “*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*” all’art 8 disciplina apposite modifiche all’art 43 “*Divieti*” della l.r. 26/1993 riguardante “*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria*”;

in particolare, le modifiche introdotte dall’art 8 comma 1 lett m) prevedono che alla fine della lett. c) del comma 2 dell’art 43 sia aggiunto il seguente periodo:

“e l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna”

CONSIDERATO CHE

con riferimento alle modifiche introdotte all’art 43 “*Divieti*”, la proposta di modifica, consente per l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale, anche l’uso di dispositivi per la visione notturna;

per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative di cui all’articolo 117 Costituzione, la “caccia” rientra tra le materie di competenza residuale regionale (cfr. Corte Costituzionale n. 315/2010), in quanto non espressamente menzionata, né tra le materie di competenza esclusiva statale, né tra quelle di competenza concorrente;

sulla base del riparto di competenze previste dall’art 117 della Costituzione, si evidenzia come la disciplina della “caccia”, pur essendo materia di competenza residuale regionale, intersechi anche la con disciplina di “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” di cui all’art 117 comma 2, lett s) che, invece, è materia di competenza esclusiva dello Stato c.d. trasversale;

secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, avvenuta per opera della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla Legge n. 157 del 1992, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



sulla base del disposto costituzionale ne consegue che le norme regionali in materia di caccia non possono disporre in modo difforme da quanto stabilito dalle fonti legislative statali preordinate alla “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” di cui all’art 117 comma 2, lett s) della Costituzione (in tal senso cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 16/2019) in quanto i livelli di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema fissati dalla legge statale non sono derogabili in modo peggiorativo dalla legislazione regionale. (cfr. Sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000);

proprio per tale motivo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 536/2002), ritenendo che la tutela dell’ambiente, non possa ritenersi propriamente una “materia”, ma si configuri più come un valore costituzionale che dà luogo ad una “materia trasversale”, in virtù della quale lo Stato è legittimato a incidere sulle competenze legislative regionali di cui all’articolo 117 Cost., ha più volte affermato la potestà statale di fissare standard uniformi di protezione della fauna, con conseguente riduzione dell’ambito di competenza legislativa regionale.

RILEVATO CHE

a livello comunitario, la materia della caccia è disciplinata dalla Direttiva 2009/147/CE e la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli);

a livello statale, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (“*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”) rappresenta la legge quadro in materia di caccia. A riguardo, la Corte costituzionale ha affermato l’efficacia vincolante per le Regioni di numerose disposizioni della legge n. 157/1992;

in particolare, l’art 13 “*Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria*” della Legge n. 157/1992 prevede che: “1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l’uso dell’arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e’ vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie”

l’art 30 “*Sanzioni penali*” della Legge n. 157/1992 punisce con “l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e’ consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami”.

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



il D.P.R. 8/9/1997 n. 357 s.m.i. in attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", vieta espressamente, tramite l'art 10, comma 3-lett. a) in combinato disposto con il relativo allegato F):

- *Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche;*
- *Fonti luminose artificiali.*
- *Mezzi di illuminazione di bersagli.*

la Legge 5/8/1981 n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979", all'allegato IV vieta, durante la caccia ai mammiferi:

- *Fonti luminose artificiali.*
- *Dispositivi di illuminazione bersagli.*
- *Congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di dispositivo di ingrandimento per la caccia.*

RITENUTO CHE

nel caso di specie, l'elenco dei mezzi di caccia consentiti è dunque disciplinato dalla normativa statale ed è tassativo;

nell'elenco dei mezzi di caccia consentiti non sono incluse le fonti luminose artificiali né strumenti di amplificazione della luce residua tra i quali rientrano "l'uso di dispositivi per la visione notturna" così come prevede la modifica inserita dal PDL 118 alla lett c) del comma 2 dell'art 43 "Divieti" della l.r. 26/1993 riguardante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

VISTO CHE

anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte della Cassazione Penale (cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 48459 del 9/12/2015- udienza del 27/10/2015; Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 34782 del 17 luglio 2017, udienza 30 gennaio 2017) include le sorgenti luminose e dispositivo attivo munito di reticolo retroilluminato, tra i mezzi di caccia non ammessi nell'attività venatoria;

in particolare, con la Sentenza della Cassazione Penale Sezione III n. 48459 del 9/12/2015, riguardante la sussistenza del reato di cui all'art. 30 comma 1, lett. h) della Legge n. 157/1992 che punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati (ossia con modalità non comprese fra quelle consentite tassativamente dall'art 13 della legge n. 157 del 1992), è stato incluso nel novero dei mezzi vietati, l'uso dei fari alogeni (cfr. Sez. 3, n. 36718 del 17/04/2014 P.M. in proc. Servetti Rv. 259903) "se ed in quanto destinati a stanare la preda da abbattere, dal momento che il mezzo utilizzato diviene uno strumento essenzialmente e funzionalmente connesso all'attività di caccia. Pertanto, (...) si devono ritenere vietati non solo i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificatamente ammessi, ma anche tutti quegli strumenti accessori che il detentore abbia aggiunto all'arma per renderla funzionalmente più idonea all'attività di caccia";

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



con la Sentenza della Cassazione Penale Sezione III n. 34782 del 17 luglio 2017, sempre in tema di caccia, è stato espressamente previsto che *“siccome nell'esercizio venatorio rientrano non solo gli atti diretti all'abbattimento della selvaggina, ma anche l'attività prodromica di appostamento e ricerca della fauna – devono ritenersi inclusi, nel novero dei mezzi vietati, anche l'uso dei fari alogeni se ed in quanto destinati, come nella specie, ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare, braccare e stanare la preda da abbattere, cosicché il mezzo adoperato si connoti per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente ed essenzialmente connesso all'attività di caccia (cfr. Sez. 3, n.36718 del 17/04/2014, P.M. in proc. Servetti- nel caso di specie nell'abitacolo del veicolo, tra i sedili anteriori era stata rinvenuta una carabina munita di ottica con reticolo illuminato accesa e caricatore con tre colpi appoggiato al centro del cruscotto unitamente ad una torcia elettrica ai piedi della carabina);*

secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta *«un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"»* (cfr. Corte Cost., Sentenza n. 193 del 2010);

in particolare, l'art. 18 (*“Specie cacciabili e periodi di attività venatoria”*) della Legge n. 157/1992 *«nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale»* (Cfr. Sentenze della Corte Costituzionale n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002, nonché Corte Costituzionale Sentenza n. 233 del 2010);

da ciò consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale;

alla luce di quanto sopra esposto, prevedere in una legge regionale *“l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale”* consentendo anche *“l'uso di dispositivi per la visione notturna”*, presenta profili di incostituzionalità.

RITENUTO CHE

con l'approvazione dell'art 8 comma 1 lett m) del PDL 118 potrebbero quindi riscontrarsi le medesime criticità rilevate dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione Penale nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, con riferimento in particolare all'utilizzo di dispositivi per la visione notturna;

così come avvenuto in passato, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata, che ha già da tempo chiarito in termini perentori i presupposti per la legittimità di una norma regionale, sia di

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



rango legislativo, sia di rango regolamentare, in materia di caccia, il PDL 118 potrebbe essere impugnato ex art. 127 Costituzione, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera s), della Costituzione stessa.

**Per tutti i motivi sopra esposti:
CHIEDE**

la non trattazione dell'art. 8 comma 1 lett. m) del PDL 118 "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale in quanto sussistono possibili questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 Costituzione per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera s), della Costituzione, nonché per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e della Regione Lombardia.

Milano, 18 Maggio 2020.

I Consiglieri regionali

1° firmatario	(firmato)	Marco Degli Angeli
	(firmato)	Simone Verni
	(firmato)	Andrea Fiasconaro
	(firmato)	Massimo De Rosa
	(firmato)	Raffaele Erba
	(firmato)	Roberto Cenci
	(firmato)	Ferdinando Alberti

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



**Questione pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Generale
del Consiglio Regionale**

Al PDL 118

“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

il PDL 118 di iniziativa della Giunta “*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*” all’art 8 (“*Modifiche alla l.r. 26/1993*”), disciplina apposite modifiche all’art. 24 “*Prelievo venatorio*” e 25 “*Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo*” della l.r. 26/1993 riguardante “*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*”;

in particolare, le modifiche introdotte dall’art 8 comma 1 lett. d) e lett. e) sono le seguenti:

d) al comma 3 dell’articolo 24 dopo le parole “*avifauna selvatica migratoria*” aggiungere le seguenti: “*salvo diversa disposizione specifica della Regione*”;

e) alla fine del comma 5 dell’articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole “*durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione*”.

VISTO CHE

per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative di cui all’articolo 117 Costituzione, la “*caccia*” rientra tra le materie di competenza residuale regionale (cfr. Corte Costituzionale n. 315/2010), in quanto non espressamente menzionata, né tra le materie di competenza esclusiva statale, né tra quelle di competenza concorrente;

sulla base del riparto di competenze previste dall’art 117 della Costituzione, si evidenzia come la disciplina della “*caccia*”, pur essendo materia di competenza residuale regionale, intersechi anche la disciplina di “*tutela dell’ambiente*” e “*dell’ecosistema*” di cui all’art 117 comma 2, lett. s) che, invece, è materia di competenza esclusiva dello Stato c.d. trasversale;

secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, avvenuta per opera della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla Legge n. 157 del 1992, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



sulla base del disposto costituzionale ne consegue che le norme regionali in materia di caccia non possono disporre in modo difforme da quanto stabilito dalle fonti legislative statali preordinate alla “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” di cui all’art. 117 comma 2, lett. s) della Costituzione (in tal senso cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 16/2019) in quanto i livelli di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema fissati dalla legge statale non sono derogabili in modo peggiorativo dalla legislazione regionale (cfr. Sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000);

proprio per tale motivo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 536/2002), ritenendo che la tutela dell’ambiente, non possa ritenersi propriamente una “materia”, ma si configuri più come un valore costituzionale che dà luogo ad una “materia trasversale”, in virtù della quale lo Stato è legittimato a incidere sulle competenze legislative regionali di cui all’articolo 117 Cost., ha più volte affermato la potestà statale di fissare standard uniformi di protezione della fauna, con conseguente riduzione dell’ambito di competenza legislativa regionale.

RILEVATO CHE

a livello comunitario, la materia della caccia è disciplinata dalla Direttiva 2009/147/CE e la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli).

a livello statale, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*) rappresenta la legge quadro in materia di caccia. A riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato l’efficacia vincolante per le Regioni di numerose disposizioni della legge n. 157/1992.

CONSIDERATO CHE

con riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 8 comma 1 lett. d) del PDL 118 all’art. 24 comma 3 sopra citato risulterebbe viziato da incostituzionalità in quanto cristallizza nuovamente in forma di legge dei contenuti che sono invece propri del calendario venatorio, che è uno strumento necessariamente amministrativo previsto dall’art. 18 comma 4 della L. 157/92, suscettibile di sindacato avanti al giudice amministrativo, oltre che oggetto di potere di annullamento governativo ex art. 19 bis della stessa normativa;

non solo, la modifica legislativa che si vorrebbe introdurre crea una facoltà permanente della Regione di modificare questi contenuti, anche *in peius* rispetto alle disposizioni statali, senza neppure acquisire il parere di ISPRA previsto dalla legge quadro;

in tal senso, per l’illegittimità di leggi provvedimento in materia venatoria, perché in contrasto con l’esclusivo potere statale di determinazione degli standard minimi di tutela della fauna selvatica, che si esplica anche con la fissazione e il controllo delle specie, del numero e del periodo dei capi cacciabili, demandare alla legge regionale anziché all’atto amministrativo questi contenuti *“impedisce al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento di tali provvedimenti, adottati dalle Regioni, attribuitogli dalla norma statale. Detto potere, per costante*

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



giurisprudenza di questa Corte, è finalizzato a «garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale» (cfr. Sentenza n. 250 del 2008);

sul punto, numerose sono le Sentenze della Consulta intervenute a censurare leggi provvedimento, da ultimo, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 174/2019.

EVIDENZIATO CHE

anche la modifica introdotta dall'art 8 comma 1 lett e) del PDL 118 al comma 5 dell'art 25 sopra citato, risulterebbe viziata da incostituzionalità in quanto viola sia i principi generali del diritto amministrativo, snaturando i concetti chiari e cristallini di durata del provvedimento amministrativo, di rinnovo, di scadenza e decadenza, al solo scopo di eludere il disposto della legge quadro nazionale che dispone la temporaneità dell'appostamento fisso, imponendone la rimozione indefettibile alla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di rinnovo tempestivo (è noto, infatti, che il rinnovo deve essere chiesto prima della scadenza) o di subentro tempestivo;

la norma regionale vorrebbe lasciare illegittimamente le autorizzazioni anche non rinnovate o non fatte oggetto di subentro tempestivo in uno stato di quiescenza per poterle riassegnare e per non rimuovere l'appostamento fisso, contrariamente a quanto previsto dalla L. 157/92 all'art 5 comma 3-bis *“l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.”* (in questo senso Corte Costituzionale Sentenza 139/2013);

senza contare che la scadenza del titolo abilitativo sotto il profilo edilizio e eventualmente paesaggistico legittimerebbe la permanenza di un immobile abusivo, e che una siffatta autorizzazione senza scadenza viola i principi di legalità e tipicità dell'atto amministrativo di cui all'art 1 della L. 241/90, che trovano fondamento nell'art 97 della Carta Costituzionale.

alla luce di quanto sopra esposto, l'approvazione delle modifiche legislative sopra richiamate ha come effetto quello:

- di minacciare e ledere la protezione dell'ambiente e della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato;
- di diminuire l'efficacia del contrasto ai reati e agli illeciti venatori,
- di ledere e gravemente pregiudicare il diritto di difesa e di accesso alla giustizia ambientale;
- di impedire il sindacato del giudice amministrativo e i poteri governativi di annullamento rispetto a tali provvedimenti,
- di ledere il patrimonio indisponibile dello Stato;
- di depauperare il patrimonio ambientale e faunistico europeo in violazione anche di convenzioni internazionali;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



- di violare gli obblighi assunti dalla Regione nel Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici approvato il 30 marzo 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo 37/CSR (G U Serie Generale n 120 del 25 maggio 2017,
- di comportare intenzionalmente o consapevolmente un indebito vantaggio patrimoniale in danno dei cacciatori lombardi, consentendo l'abbattimento di fauna in violazione del diritto europeo e nazionale, nonché un ingiusto danno ambientale ed erariale per lo Stato e l'Unione Europea, profili che verranno segnalati all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza;
- di comportare l'uccisione non necessitata di animali (art. 544 bis c.p.)

RITENUTO CHE

con l'approvazione dell'art 8 comma 1 lett. d) e lett. e) del PDL 118 potrebbero quindi riscontrarsi le medesime criticità rilevate dalla Corte Costituzionale nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Costituzione a tutela dell'ecosistema, oltre che dell'art 9 della Costituzione in tema di tutela del paesaggio e dell'art 97 Costituzione, per violazione della tipicità degli atti amministrativi e conseguente possibile impugnativa del Governo.

Per tutti i motivi sopra esposti

CHIEDE

la non trattazione dell'art 8 comma 1 lett. d) e lett. e) del PDL 118 del PDL 118 "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale in quanto sussistono possibili questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 Costituzione, nonché per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e della Regione Lombardia.

Milano, 18 Maggio 2020.

I Consiglieri regionali

1° firmatario (firmato)	Raffaele Erba
(firmato)	Simone Verni
(firmato)	Andrea Fiasconaro
(firmato)	Massimo De Rosa
(firmato)	Marco Degli Angeli
(firmato)	Roberto Cenci
(firmato)	Ferdinando Alberti

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



**Questione pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Generale
del Consiglio Regionale**

Al PDL 118

“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

il PDL 118 di iniziativa della Giunta “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020” all’art 8 (“Modifiche alla l.r. 26/1993”), disciplina apposite modifiche all’art. 28 “Gestione programmata della caccia” della l.r. 26/1993 riguardante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;

in particolare, le modifiche introdotte dall’art 8 comma 1 lett g) sono le seguenti:

g) il comma 7 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli Ambiti e Comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 di marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermano l'iscrizione entro il 31 di marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del 20% se la reinscrizione avviene entro il 31 maggio, del 40% se avviene successivamente. Ogni cacciatore residente in Regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.”

VISTO CHE

per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative di cui all’articolo 117 Costituzione, la “caccia” rientra tra le materie di competenza residuale regionale (cfr. Corte Costituzionale n. 315/2010), in quanto non espressamente menzionata, né tra le materie di competenza esclusiva statale, né tra quelle di competenza concorrente;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
Movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



sulla base del riparto di competenze previste dall'art 117 della Costituzione, si evidenzia come la disciplina della "caccia", pur essendo materia di competenza residuale regionale, intersechi anche la disciplina di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" di cui all'art 117 comma 2, lett s) che, invece, è materia di competenza esclusiva dello Stato c.d. trasversale;

secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, avvenuta per opera della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla Legge n. 157 del 1992, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria;

sulla base del disposto costituzionale ne consegue che le norme regionali in materia di caccia non possono disporre in modo difforme da quanto stabilito dalle fonti legislative statali preordinate alla "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" di cui all'art 117 comma 2, lett. s) della Costituzione (in tal senso cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 16/2019) in quanto i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati dalla legge statale non sono derogabili in modo peggiorativo dalla legislazione regionale (cfr. Sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000);

proprio per tale motivo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 536/2002), ritenendo che la tutela dell'ambiente, non possa ritenersi propriamente una "materia", ma si configuri più come un valore costituzionale che dà luogo ad una "materia trasversale", in virtù della quale lo Stato è legittimato a incidere sulle competenze legislative regionali di cui all'articolo 117 Cost., ha più volte affermato la potestà statale di fissare standard uniformi di protezione della fauna, con conseguente riduzione dell'ambito di competenza legislativa regionale.

RILEVATO CHE

a livello comunitario, la materia della caccia è disciplinata dalla Direttiva 2009/147/CE e la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli).

a livello statale, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*") rappresenta la legge quadro in materia di caccia. A riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato l'efficacia vincolante per le Regioni di numerose disposizioni della legge n. 157/1992.

CONSIDERATO CHE

con riferimento alle modifiche introdotte dall'art 8 comma 1 lett g) del PDL 118 all'art 28 "*Gestione programmata della caccia*" sopra citato, trasforma la caccia programmata in caccia libera, legittimando il nomadismo venatorio e violando i principi della legge quadro nazionale che impongono la programmazione della densità venatoria e l'ancoraggio del cacciatore al territorio di residenza, fatte salve puntuali eccezioni (ammissioni del cacciatore anche ad un altro ambito di caccia oltre a quello della residenza) soggette a valutazione dipendente essenzialmente dallo stato della fauna selvatica e dalla densità dell'ambito;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
Movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



in Lombardia, peraltro, non esiste un piano faunistico venatorio regionale, a cui spetta la determinazione della densità faunistica ottimale, e gli ambiti di caccia non hanno dimensioni sub-provinciali come richiesto dalla legge nazionale e confermato anche dalla Corte Costituzionale.

il risultato della modifica normativa introdotta è quello di rendere un diritto l'ammissione del cacciatore ad altri ambiti, svincolare l'ammissione dai requisiti di densità e sostenibilità che sono alla base della "caccia programmata" di cui all'art 14 della L. 157/92, per consentire lo spostamento del cacciatore da un capo all'altro del territorio regionale, date le dimensioni spesso provinciali degli ambiti di caccia.

EVIDENZIATO CHE

la modifica introdotta dall'art 8 comma 1 lett g) del PDL 118 all'art 28 sopra citato, risulterebbe viziata da incostituzionalità in quanto non subordina l'ammissione al vaglio decisionale degli organi dell'ambito, addirittura legalizzando una rimessione in termini caso per caso del dirigente (non è peraltro chiaro se il dirigente debba essere regionale o provinciale) e non dell'organo di gestione dell'ambito o del comprensorio, né al rispetto della densità massima, come invece altre Regioni hanno fatto (cfr. Corte Costituzionale 16/2019- Regione Veneto) e al rispetto inderogabile della densità venatoria massima, rivelandosi per questo motivo incostituzionale.

la Corte Costituzionale ha infatti sempre censurato disposizioni di legge regionali che consentivano *«l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti»*, in dispregio dell'esigenza di garantire *«quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia»* (cfr. Sentenza 4/ 2000, 303/2013).

- Alla luce di quanto sopra esposto, l'approvazione delle modifiche legislative sopra richiamate ha come effetto quello:

- di minacciare e ledere la protezione dell'ambiente e della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato;
- di diminuire l'efficacia del contrasto ai reati e agli illeciti venatori,
- di ledere e gravemente pregiudicare il diritto di difesa e di accesso alla giustizia ambientale;
- di impedire il sindacato del giudice amministrativo e i poteri governativi di annullamento rispetto a tali provvedimenti;
- di ledere il patrimonio indisponibile dello Stato;
- di depauperare il patrimonio ambientale e faunistico europeo in violazione anche di convenzioni internazionali;
- di violare gli obblighi assunti dalla Regione nel Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici approvato il 30 marzo 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo 37/CSR (G U Serie Generale n 120 del 25 maggio 2017,
- di comportare intenzionalmente o consapevolmente un indebito vantaggio patrimoniale in danno dei cacciatori lombardi, consentendo l'abbattimento di fauna in violazione del diritto europeo e nazionale, nonché un ingiusto danno ambientale ed erariale per lo Stato e l'Unione Europea, profili che verranno segnalati all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
Movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



- di comportare l'uccisione non necessitata di animali (art. 544 bis c.p.).

RITENUTO CHE

con l'approvazione dell'art. 8 comma 1 lett. g) del PDL 118 potrebbero quindi riscontrarsi le medesime criticità rilevate dalla Corte Costituzionale nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Costituzione per la riduzione che opera degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente, con conseguente possibile impugnativa del Governo.

Per tutti i motivi sopra esposti CHIEDE

la non trattazione dell'art. 8 comma 1 lett. g) del PDL 118 del PDL 118 "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale in quanto sussistono possibili questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 Costituzione, nonché per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e della Regione Lombardia.

Milano, 18 Maggio 2020.

I Consiglieri regionali

1° firmatario	(firmato)	Andrea Fiasconaro
	(firmato)	Simone Verni
	(firmato)	Massimo De Rosa
	(firmato)	Marco Degli Angeli
	(firmato)	Raffaele Erba
	(firmato)	Roberto Cenci
	(firmato)	Ferdinando Alberti

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
Movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



**Questione pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Generale
del Consiglio Regionale**

Al PDL 118

“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

il PDL 118 di iniziativa della Giunta “*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*” all’art. 8 (“Modifiche alla l.r. 26/1993”), disciplina apposite modifiche all’art. 48 “*Vigilanza Venatoria*” della l.r. 26/1993 riguardante “*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*”;

in particolare, le modifiche introdotte dall’art. 8 comma 1 lett. q) sono le seguenti:

q) al comma 5 dell’articolo 48 dopo le parole “*in conformità alle disposizioni di cui all’art. 27, comma 4 della l. n. 157/92*”, sono aggiunte le parole “*Durante l'esercizio delle loro funzioni devono indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.*”

VISTO CHE

per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative di cui all’articolo 117 Costituzione, la “caccia” rientra tra le materie di competenza residuale regionale (cfr. Corte Costituzionale n. 315/2010), in quanto non espressamente menzionata, né tra le materie di competenza esclusiva statale, né tra quelle di competenza concorrente;

sulla base del riparto di competenze previste dall’art. 117 della Costituzione, si evidenzia come la disciplina della “caccia”, pur essendo materia di competenza residuale regionale, intersechi anche la disciplina di “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” di cui all’art. 117 comma 2, lett. s) che, invece, è materia di competenza esclusiva dello Stato c.d. trasversale;

secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la materia della caccia rientra, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, avvenuta per opera della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, nella potestà legislativa residuale delle Regioni, le quali sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla Legge n. 157 del 1992, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria;

sulla base del disposto costituzionale ne consegue che le norme regionali in materia di caccia non possono disporre in modo difforme da quanto stabilito dalle fonti legislative statali preordinate alla “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” di cui all’art. 117 comma 2, lett. s) della Costituzione (in tal senso cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 16/2019) in quanto i livelli di tutela dell’ambiente e

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



dell'ecosistema fissati dalla legge statale non sono derogabili in modo peggiorativo dalla legislazione regionale (cfr. Sentenze n. 7 del 2019, n. 174 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 4 del 2000);

proprio per tale motivo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 536/2002), ritenendo che la tutela dell'ambiente, non possa ritenersi propriamente una "materia", ma si configuri più come un valore costituzionale che dà luogo ad una "materia trasversale", in virtù della quale lo Stato è legittimato a incidere sulle competenze legislative regionali di cui all'articolo 117 Cost., ha più volte affermato la potestà statale di fissare standard uniformi di protezione della fauna, con conseguente riduzione dell'ambito di competenza legislativa regionale.

RILEVATO CHE

a livello comunitario, la materia della caccia è disciplinata dalla Direttiva 2009/147/CE e la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli);

a livello statale, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*) rappresenta la legge quadro in materia di caccia. A riguardo, la Corte costituzionale ha affermato l'efficacia vincolante per le Regioni di numerose disposizioni della legge n. 157/1992.

CONSIDERATO CHE

con riferimento alle modifiche introdotte dall'art 8 comma 1 lett q) del PDL 118 all'art 48 *"Vigilanza Venatoria"* sopra citato, si impedisce efficacia ed effettività dei controlli da parte della vigilanza volontaria sulle attività di caccia illegale e bracconaggio;

le attività di caccia illegale e bracconaggio, specie in Lombardia, sono un vero epicentro, come ben evidenziato dal Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 30 marzo 2017, per porre rimedio alla procedura EU – Pilot attivata dalla Commissione europea per la grave situazione del bracconaggio in Italia, in violazione, peraltro, della Direttiva 147/2009/CE.

la modifica normativa che si verrebbe ad introdurre ha quale unico scopo e risultato quello di impedire un'efficace attività di vigilanza, che è fatta di prevenzione ma anche di repressione del bracconaggio. Il bracconiere non deve infatti essere allertato per legge dell'arrivo della vigilanza venatoria, a pena di vanificare la possibilità di cogliere il trasgressore in flagranza di reato. Mentre infatti un cacciatore onesto e rispettoso delle norme non teme alcun controllo, il bracconiere ovviamente ha timore dei controlli.

VISTO CHE

il Piano d'azione nazionale evidenzia tra gli obblighi delle Regioni in tema di contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici quello di *"agire con interventi mirati, che favoriscano la sinergia tra i diversi corpi di vigilanza, inclusi i nuclei di guardie volontarie. Le azioni finalizzate al perseguimento di questi obiettivi al momento rappresentano la priorità assoluta a livello nazionale per contrastare i reati contro gli uccelli selvatici"*;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



questi obblighi di prevenzione e controllo sono previsti anche dalla Direttiva 147/2009/CE, che per verificarne la messa in atto dispone (cfr. art. 7 ultimo comma) che *“gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia”*;

i dati dei rapporti del Piano predetto attestano come la Lombardia sia la Regione con il maggior numero di reati venatori, e come il rapporto tra numero di cacciatori (60.000 circa) e numero di addetti al controllo (148 dipendenti da enti e 418 volontarie) sia risibile (più di 1000 a 1 contando i controlli istituzionali e comunque più di 100 a 1 contando anche quelli della vigilanza volontaria).

EVIDENZIATO CHE

il risultato della modifica normativa introdotta dall'art 8 comma 1 lett q) del PDL 118 all'art 48 sopra citato, è quello di allentare le possibilità di efficace controllo contro il bracconaggio, esponendo nuovamente la Regione e lo Stato al rischio di infrazione comunitaria;

non spetta peraltro alla Regione disciplinare la vigilanza volontaria delle associazioni ambientaliste e delle associazioni venatorie, prevista dall'art 27, comma 1, lett b) della L 157/92, ed espressamente normata dal TULPS (Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza) e dal relativo Regolamento attuativo, R.D. 635/1940, il cui art. 254 riserva ogni decisione sulla divisa all'Associazione da cui le guardie dipendono, che ne chiede il riconoscimento, alla Prefettura (in tal senso: *“le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono”*);

in un tale contesto la Regione può invece unicamente disciplinare la diversa vigilanza affidata alle *“guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali”* previste dall'art 27 comma 2;

nel caso di specie sussiste quindi un'invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di *“ordine pubblico e sicurezza”* di cui all'art 117 comma 2 lett h) della Costituzione, che è comprensiva del settore dell'ordinamento riferito all'*«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico»*;

tale materia è stata da sempre intesa dalla giurisprudenza costituzionale in termini ampi, facendovi rientrare *«le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico sociale»* (cfr. Corte Costituzionale n. 33 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del 2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001 e n. 218 del 1988), ed è strettamente legata a quella dell'ordinamento penale, cui è sottesa l'esigenza di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale;

alla luce di quanto sopra esposto, l'approvazione delle modifiche legislative sopra richiamate ha come effetto quello:

- di minacciare e ledere la protezione dell'ambiente e della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato;
- di diminuire l'efficacia del contrasto ai reati e agli illeciti venatori,
- di ledere e gravemente pregiudicare il diritto di difesa e di accesso alla giustizia ambientale;
- di impedire il sindacato del giudice amministrativo e i poteri governativi di annullamento rispetto a tali provvedimenti;

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it



- di ledere il patrimonio indisponibile dello Stato;
- di depauperare il patrimonio ambientale e faunistico europeo in violazione anche di convenzioni internazionali;
- di violare gli obblighi assunti dalla Regione nel Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici approvato il 30 marzo 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo 37/CSR (G U Serie Generale n 120 del 25 maggio 2017,
- di comportare intenzionalmente o consapevolmente un indebito vantaggio patrimoniale in danno dei cacciatori lombardi, consentendo l'abbattimento di fauna in violazione del diritto europeo e nazionale, nonché un ingiusto danno ambientale ed erariale per lo Stato e l'Unione Europea, profili che verranno segnalati all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza;
- di comportare l'uccisione non necessitata di animali (art 544 bis c p)

RITENUTO CHE

con l'approvazione dell'art 8 comma 1 lett. q) del PDL 118 potrebbero quindi riscontrarsi le medesime criticità rilevate dalla Corte Costituzionale nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, con conseguente violazione dell'art 117, comma 2, lett s) ("tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali") e lett h) ("ordine pubblico e sicurezza") della Costituzione con conseguente possibile impugnativa del Governo.

Per tutti i motivi sopra esposti

CHIEDE

la non trattazione dell'art 8 comma 1 lett. q) del PDL 118 del PDL 118 "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020*" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale in quanto sussistono possibili questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 Costituzione, nonché per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e della Regione Lombardia.

Milano, 18 Maggio 2020.

I Consiglieri regionali

1° firmatario	(firmato)	Massimo De Rosa
	(firmato)	Simone Verni
	(firmato)	Andrea Fiasconaro
	(firmato)	Marco Degli Angeli
	(firmato)	Raffaele Erba
	(firmato)	Roberto Cenci
	(firmato)	Ferdinando Alberti

Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - Tel. 02.67482.1 - Fax 02-67482187
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - lombardia5stelle@legalmail.it